

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per motoveicoli

Indice

| | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | 7 | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI | 12 |
|--|---|-----------|---|-----------|
| Informazioni per la clientela ai sensi della LCA | | 2 | | |
| Condizioni generali di assicurazione (CGA) | | 4 | | |
| DISPOSIZIONI GENERALI | | 4 | | |
| ART. 1 BASI DEL CONTRATTO | | 4 | | |
| ART. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | | 4 | | |
| ART. 3 VALIDITÀ TEMPORALE | | 4 | | |
| ART. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE | | 4 | | |
| ART. 5 MODIFICAZIONE DEL RISCHIO | | 5 | | |
| ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO | | 5 | | |
| ART. 7 RIMBORSO DEL PREMIO | | 5 | | |
| ART. 8 DETERMINAZIONE DEL PREMIO SECONDO LA FREQUENZA DEI SINISTRI | | 5 | | |
| ART. 9 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO | | 6 | | |
| ART. 10 TARGHE TRASFERIBILI | | 6 | | |
| ART. 11 MOTOVEICOLI DI RISERVA | | 6 | | |
| ART. 12 DEPOSITO DELLE TARGHE | | 6 | | |
| ART. 13 CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI | | 6 | | |
| ART. 14 CESSIONE DI DIRITTI | | 7 | | |
| ART. 15 COMUNICAZIONI A ZURICH | | 7 | | |
| ART. 16 LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE | | 7 | | |
| ART. 17 DIRITTO APPLICABILE | | 7 | | |
| ART. 18 OBBLIGHI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DEI FATTI | | 7 | | |
| ART. 19 COMPENSI | | 7 | | |
| | ART. 101 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | 7 | ART. 301 PERSONE ASSICURATE | 12 |
| | ART. 102 PERSONE ASSICURATE | 8 | ART. 302 INFORTUNI ASSICURATI | 12 |
| | ART. 103 PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE | 8 | ART. 303 DEFINIZIONE DELL'INFORTUNIO | 13 |
| | ART. 104 COPERTURA PER DANNI CAUSATI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O ENERGIA NUCLEARE E PER SPESE DI PREVENZIONE DI SINISTRO | 8 | ART. 304 NON SI CONSIDERANO INFORTUNI | 13 |
| | ART. 105 FRANCHIGIE | 8 | ART. 305 INFORTUNI NON ASSICURATI | 13 |
| | ART. 106 RESTRIZIONI DELL'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE | 8 | ART. 306 PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE | 13 |
| | ART. 107 REGRESSO | 9 | ART. 307 PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE PER I SOCCORRITORI | 15 |
| | ART. 108 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 9 | ART. 308 CONCORSO DI MALATTIE | 16 |
| | | | ART. 309 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | 16 |
| | | | ART. 310 COLPA GRAVE | 16 |
| | | | ART. 311 COMPUTAZIONE SULLE PRETESE DI RESPONSABILITÀ CIVILE | 16 |
| | | | ART. 312 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 16 |
| | ASSICURAZIONE CASCO | 10 | | |
| | ART. 201 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE | 10 | | |
| | ART. 202 EVENTI ASSICURATI | 10 | | |
| | ART. 203 DANNI NON ASSICURATI | 11 | | |
| | ART. 204 PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE | 11 | | |
| | ART. 205 RESTI DEL MOTOVEICOLO | 12 | | |
| | ART. 206 FRANCHIGIE | 12 | | |
| | ART. 207 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 12 | | |

Un Sinistro?
0800 811 811

Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione.

Dall'estero
 +41 44 834 10 50

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 04

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services SA (ZFS).

Per contrastare gli abusi nell'ambito delle assicurazioni di veicoli a motore, i dati di sinistro inerenti gli autoveicoli possono essere trasmessi alla SVV Solution SA (un'affiliata dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni) per la registrazione nella raccolta dati elettronici CarClaims-Info. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri.

Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per motoveicoli

Edizione 01/2006

Se Le occorre aiuto subito o ha bisogno di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo al numero verde 0800 811 811 oppure dall'estero 44 834 10 50 (prefisso CH +41).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di assistenza alla clientela.

Disposizioni generali

Edizione 01/2006

Basi del contratto

Art. 1 Dove sono fissati le basi del contratto, i diritti e gli obblighi?

Art. 1.1
L'assicurazione si basa sulle dichiarazioni da lei fatte in qualità di contraente alla stipulazione del contratto.

Art. 1.2
I diritti e gli obblighi tra lei in quanto contraente e la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA in quanto compagnia erogante, le prestazioni sono stabilite nella polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione (incl. le informazioni per la clientela) e nelle eventuali condizioni particolari.

Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 Quali assicurazioni comprende il contratto?

Secondo quanto convenuto nella polizza, l'assicurazione per il motoveicolo assicurato può estendersi alla:

- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione casco
- Assicurazione infortuni

Validità temporale

Art. 3 Qual è la durata di validità dell'assicurazione?

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione, Zurich accorda fino all'invio della polizza una copertura assicurativa provvisoria per danni di responsabilità civile

nell'ambito della somma di garanzia minima prevista dalla legge.

L'assicurazione vale per i danni causati nel corso della durata del contratto. Indipendentemente dalla durata contrattuale può chiedere che la sua assicurazione casco collisione (art. 202.1) venga esclusa per la fine di un qualsiasi anno di assicurazione. Se il contratto non viene disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno.

La disdetta è considerata tempestiva, se essa perviene a Zurich rispettivamente a lei al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine dei 3 mesi. I contratti con pagamento del premio con un unico versamento si estinguono alla scadenza della durata del contratto.

Validità territoriale

Art. 4 Dov'è valida l'assicurazione?

L'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei menzionati nella «carta verde» (carta d'assicurazione internazionale per veicoli a motore), come pure negli Stati costieri e insulari del mare Mediterraneo. In caso di trasporto marittimo, la copertura non è interrotta, purché il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.

L'assicurazione cessa di aver validità, nel caso in cui il detentore trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein), al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in cui ha luogo un simile cambiamento oppure non appena il veicolo assicurato è stato immatricolato all'estero. Se desidera l'annullamento prima di tale termine, Zurich acconsente a tale richiesta a partire dal momento in cui essa ne riceve la comunicazione, al più presto però a decorrere dal giorno del deposito delle targhe svizzere o del Liechtenstein.

Modificazione del rischio

Art. 5

Quali modifiche del rischio vanno notificate?

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, lei è tenuto a darne subito avviso per iscritto a Zurich. L'assicurazione si estende a un tale aggravamento del rischio soltanto se Zurich non disdice il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se lei trasalaccia la comunicazione concernente l'aggravamento del rischio, Zurich non è più vincolata al contratto. In caso di diminuzione del rischio ai sensi della tariffa Zurich riduce proporzionalmente il premio a contare dal ricevimento della sua comunicazione scritta.

Pagamento del premio

Art. 6

Cosa vale per il pagamento dei premi?

Il primo premio è dovuto alla consegna dell'attestato di assicurazione o, se la responsabilità civile non è assicurata, alla consegna della polizza.

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere versate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. Le spese per il pagamento rateale del premio non costituiscono parte integrante del premio di base. Il seguente paragrafo 4 non si applica pertanto a una modifica di queste spese. Zurich è autorizzata ad adeguare unilateralmente in qualsiasi momento queste spese. Lei ha il diritto di modificare la modalità di pagamento a seconda delle sue preferenze. Per essere valida, la relativa notifica deve essere pervenuta a Zurich al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

I premi annui lordi poggiano sulle caratteristiche di tariffazione che equivalgono ai dati relativi al/ai conducente/i e al/ai veicolo/i contenuto/i nella polizza. Se una di queste caratteristiche subisce un mutamento, è tenuto a comunicarlo immediatamente a Zurich. Essa ha di conseguenza il diritto di adattare il suo contratto alle caratteristiche modificate con effetto immediato.

Se i premi annui lordi aumentano (e l'aumento non è dovuto alle caratteristiche menzionate nel capoverso precedente) o cambiano il sistema dei gradi di premio o le norme della franchigia della tariffa, Zurich può chiedere l'adattamento del contratto con effetto dal prossimo anno assicurativo. A questo scopo, essa deve comunicarle le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Lei ha poi il diritto di disdire il contratto riguardo alla parte interessata dal cambiamento o nel suo insieme per la fine dell'anno assicurativo in corso. Per essere valida la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se lei trasalaccia la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Definizione: per **premio annuo lordo** s'intende l'importo relativo al premio menzionato alla rispettiva rubrica nella polizza.

Rimborso del premio

Art. 7

Quando ha diritto al rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich le rimborsa il premio relativo al periodo di assicurazione non ancora trascorso e rinuncia alla richiesta di eventuali pagamenti rateali scaduti. Ci riserviamo il diritto di effettuare una compensazione con altri crediti di Zurich risultanti dal presente contratto.

Questa regola non si applica se

- il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale);
- lei disdice il contratto in caso di danno parziale entro un anno dalla sua stipulazione.

Determinazione del premio secondo la frequenza dei sinistri

Art. 8

Quali sono le conseguenze dell'andamento dei sinistri sul premio?

L'assicurazione rientra nel sistema G, I o Z (vedi tabella che segue). Il rispettivo sistema, i premi lordi annui e il grado di premio che entrano in considerazione all'inizio dell'assicurazione vengono indicati nella polizza.

Per i seguenti anni assicurativi il premio si calcola

- secondo la frequenza dei sinistri per il sistema I, mentre il
- sistema G prevede una garanzia di bonus (il premio non dipende dalla frequenza dei sinistri). Per conseguenza le disposizioni che seguono non hanno alcuna validità per il sistema G.

Se in un periodo di osservazione (esso comprende 12 mesi e termina 3 mesi prima della scadenza del premio annuo), in cui l'assicurazione è stata in vigore, non è capitato alcun sinistro per il quale Zurich abbia dovuto pagare o riservare un'indennità (le spese proprie di Zurich non contano), il premio per il successivo anno di assicurazione si calcola secondo il prossimo grado di premio inferiore, a meno che lei non abbia già raggiunto il grado più basso della scala. Se l'assicurazione ha inizio meno di 6 mesi prima della fine del periodo di osservazione in corso, il grado di premio per il successivo anno di assicurazione resta invariato.

D'altra parte ogni sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 4 gradi di premio (tuttavia al massimo fino al grado di premio 17).

Se il sinistro resta senza seguito, esso viene considerato non avvenuto e il grado di premio viene conformemente rettificato.

Si tiene conto dei sinistri che insorgono nel tempo compreso fra la stipulazione del contratto e l'inizio dell'assicurazione mediante ulteriore rettifica del grado di premio.

| Sistema dei gradi di premio I | % del premio annuo lordo | Sistema dei gradi di premio I | % del premio annuo lordo |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | 7 | 80 |
| OC | 30 | 8 | 90 |
| OB | 35 | 9 | 100 |
| OA | 40 | 10 | 110 |
| 0 | 45 | 11 | 120 |
| 1 | 50 | 12 | 130 |
| 2 | 55 | 13 | 140 |
| 3 | 60 | 14 | 155 |
| 4 | 65 | 15 | 170 |
| 5 | 70 | 16 | 185 |
| 6 | 75 | 17 | 200 |

Sistema Z:

Il premio, indipendentemente dalla frequenza dei sinistri, ammonta sempre al 100%.

Non si tiene conto dei sinistri

- per i quali si deve versare un'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura),
- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo,
- le cui cause lei stesso prende a suo carico, purché lei rimborsi a Zurich l'importo della sua indennità entro 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.
- danni da collisione, per i quali la persona assicurata non ha nessuna colpa e per i quali il valore venale viene interamente indennizzato dalla controparte coinvolta nella collisione, o dal suo assicuratore della responsabilità civile e per i quali la prestazione fornita dalla presente polizza è limitata al risarcimento della differenza fra il valore venale e il valore venale maggiorato, ossia al valore di sostituzione.

In caso di cambiamento di detentore, Zurich fissa di nuovo per questo termine il grado di premio del contratto, così pure in caso di cambiamento del conducente abituale dichiarato e del motoveicolo, qualora il nuovo motoveicolo appartenga ad un'altra categoria rispetto a quello precedente.

Disdetta in caso di sinistro

Art. 9

Quali sono le possibilità di disdetta del contratto in caso di sinistro?

Dopo ogni sinistro, per il quale devesi pagare un'indennità, Zurich ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, e lei al più tardi 14 giorni dopo che ha avuto conoscenza del pagamento.

Se il contratto è disdetto da Zurich, la copertura cessa nei confronti dell'assicurato 14 giorni dopo che lei è entrato in possesso della disdetta.

Se lei disdice il contratto, la copertura cessa al momento in cui Zurich ne riceve comunicazione.

Targhe trasferibili

Art. 10

Come sono assicurati i motoveicoli con targhe trasferibili?

Se l'assicurazione è conclusa per veicoli circolanti con targhe trasferibili, essa vale

- nella sua totalità per il veicolo munito regolarmente di queste targhe;
- per gli altri motoveicoli non muniti di queste targhe, solo se il danno non è avvenuto su una strada pubblica.

Se i veicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade pubbliche e in questa occasione si verifica un sinistro, per il quale Zurich deve intervenire in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, Zurich ha il diritto di regresso verso di lei e l'assicurato. Per tutti gli altri danni non sussiste copertura.

Motoveicoli di riserva

Art. 11

Come sono assicurati i motoveicoli di riserva?

Se il detentore utilizza, con l'autorizzazione dell'autorità competente al posto del motoveicolo designato nella polizza con la stessa targa un veicolo di riserva, le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni valgono esclusivamente per il motoveicolo di riserva. L'assicurazione casco ha validità per un motoveicolo di riserva della medesima categoria e copre i danni di tale motoveicolo, ad eccezione dei danni causati da collisione (art. 202.1).

Se il permesso dell'autorità per l'uso del veicolo di riserva non è stato rilasciato, cade ogni obbligo di risarcimento di Zurich verso l'assicurato.

Quando il motoveicolo sostituito viene rimesso in circolazione con la sua targa o il motoveicolo di riserva non viene più utilizzato dal detentore, le assicurazioni per il motoveicolo di riserva cessano.

Deposito delle targhe

Art. 12

Cosa succede in caso di deposito delle targhe?

Se, in caso di ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, le targhe vengono depositate presso l'autorità competente, l'assicurazione è sospesa, con le eccezioni previste nel seguente capoverso, fino alla ripresa delle targhe per il veicolo assicurato.

Durante la sospensione, al massimo però durante 6 mesi dal deposito delle targhe, valgono in modo invariato le coperture per le assicurazioni responsabilità civile e casco (rischio di sospensione). Danni dovuti a collisione nonché danni di responsabilità civile godono di copertura assicurativa solo qualora non sopravvengano su una strada pubblica. Per la durata della sospensione non sussiste generalmente copertura dei danni da collisione con animali.

In caso di rimessa in vigore del contratto, i premi pagati per responsabilità civile, casco e infortuni vengono messi in conto proporzionalmente (pro rata temporis e tenendo in considerazione le disposizioni del premio secondo l'andamento sinistri). Le spese di sospensione vengono dedotte.

Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi contrattuali

Art. 13

Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi contrattuali?

In caso di violazione degli obblighi imposti a lei o ad altri assicurati (ad es. artt. 108, 207, 313), ogni obbligo di prestazione da parte di Zurich viene a cadere, a meno che non si provi che la violazione del contratto non sia imputabile a colpa o che essa non abbia influito sul danno, rispettivamente sulla posizione giuridica di Zurich.

Cessione di diritti

Art. 14

È possibile cedere i diritti alle prestazioni assicurate?

Senza il consenso espresso di Zurich i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati.

Comunicazioni a Zurich

Art. 15

A chi vanno indirizzate le comunicazioni per Zurich?

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse all'agenzia indicata sull'ultima polizza o nota di premio oppure alla Direzione generale della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, casella postale, 8085 Zurigo.

Luogo di adempimento e foro competente

Art. 16

A quale foro può appellarsi in caso di controversie?

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera e in valuta svizzera.

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurich, quale Sede principale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Diritto applicabile

Art. 17

Oltre alle presenti condizioni quale diritto viene applicato?

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione nonché - con riferimento all'assicurazione responsabilità civile - le disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale.

Obblighi per la determinazione dello stato dei fatti

Art. 18

A quale obbligo di collaborazione è soggetto?

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come ad es. violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornirci qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi alla nostra attenzione nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornirci i relativi dati, documenti, ecc. Noi siamo autorizzati ad effettuare autonomamente gli accertamenti necessari.

Qualora la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempia a tale obbligo, siamo autorizzati a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane.

Lo stesso obbligo vale anche per lei, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non si tratti delle stesse persone soggette all'obbligo di notifica.

Compensi

Art. 19

Indennizzo dei broker

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Assicurazione responsabilità civile

Edizione 01/2006

Oggetto dell'assicurazione

Art. 101

Cosa comprende la copertura di assicurazione?

Zurich copre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a

Art. 101.1

decesso o ferimento di persone (lesioni corporali),

Art. 101.2

distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali).

Art. 101.3

Sono assicurati le lesioni corporali e i danni materiali che sopravvivono

- in seguito all'esercizio del motoveicolo designato nella polizza e dei rimorchi tirati o veicoli rimorchiati dallo stesso,
- quando un incidente della circolazione è cagionato da questo veicolo allorché non è in esercizio,
- conseguenti all'assistenza prestata per incidenti in cui questo veicolo è coinvolto.

È pure assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.

Zurich copre inoltre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in caso di infortuni che si producono nello scendere dal motoveicolo o nel salirvi nonché, nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato.

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese per la prevenzione dei sinistri).

Persone assicurate

Art. 102

Quali persone sono assicurate?

Sono assicurati ai sensi dell'art. 101 il detentore e le persone per le quali egli è responsabile conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

Prestazioni di assicurazione

Art. 103

Per quali pretese Zurich fornisce delle prestazioni?

L'assicurazione comprende la tacitazione di pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.

Le prestazioni di Zurich sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza, compresi – lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato – eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie.

Copertura per danni causati da incendio, esplosione o energia nucleare e per spese di prevenzione di sinistro

Art. 104

Per quali danni vengono applicate somme di garanzia ridotte?

Qualora le somme di garanzia fossero superiori a 5 milioni di franchi, le prestazioni di Zurich per lesioni corporali e danni materiali causati da incendio, esplosione o energia nucleare – con riserva dell'art. 106.4 – come pure per le spese di prevenzione di sinistro restano limitate ad un totale di 5 milioni di franchi per sinistro, compresi – lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato – eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie.

Dove la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una copertura più elevata, vale questa e si applica in analogia a quanto detto anche come somma di garanzia di Zurich.

Franchigie

Art. 105

Quali franchigie sono previste?

La franchigia fissata nella polizza viene applicata per ogni sinistro, per il quale Zurich ha l'obbligo di fornire una prestazione; lei deve assumersi tale franchigia.

Art. 105.1

Giovani conducenti

La franchigia concordata per giovani conducenti viene applicata, se al momento dell'incidente il conducente del veicolo non ha ancora compiuto i 25 anni.

Art. 105.2

Nuovi conducenti sopra i 25 anni

La franchigia concordata per nuovi conducenti viene applicata, se al momento dell'incidente il conducente ha un'età superiore ai 25 anni ed inoltre è da meno di due anni in possesso di una licenza di condurre che autorizza alla guida del motoveicolo assicurato. La licenza per allievo conducente non vale come licenza di condurre nel senso sopraddetto e non viene presa in considerazione per il calcolo del termine di due anni.

Art. 105.3

Altri conducenti

La franchigia concordata per altri conducenti viene applicata, se al momento dell'incidente il conducente ha compiuto i 25 anni di vita ed inoltre è da più di 2 anni in possesso di una licenza di condurre che autorizza alla guida del motoveicolo assicurato.

Art. 105.4

Se è stata convenuta una franchigia a suo carico e Zurich ha liquidato direttamente le pretese del danneggiato, lei è obbligato – con riserva dell'art. 105.5 qui sotto – a rimborsare a prima richiesta l'indennità versata fino all'importo della franchigia convenuta, poco importa chi guidava il motoveicolo al momento dell'incidente. Se lei non adempie al suo obbligo di pagamento entro 4 settimane dalla relativa comunicazione di Zurich, viene invitato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze in caso di omissione, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida resta senza successo, il contratto si estingue nel suo insieme dopo che è trascorso il termine di diffida e il premio per l'anno di assicurazione in corso resta acquisito a Zurich. La riscossione della franchigia e delle relative spese nonché la rivendicazione di ulteriori pretese di risarcimento danni restano però riservate.

Art. 105.5

La franchigia non viene applicata, se è stata versata un'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura), e per danni che si verificano

- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo,
- durante lezioni di guida impartite da un maestro conducente autorizzato,
- durante l'esame di guida ufficiale.

Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Art. 106

Per quali casi non sussiste copertura di assicurazione?

Sono escluse dall'assicurazione, con riserva dell'ultimo capoverso:

Art. 106.1

pretese del detentore, come pure pretese per danni materiali del suo coniuge, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle;

Art. 106.2

pretese per danni al motoveicolo assicurato, rimorchio, come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate, ad eccezione di quelle che il danneggiato porta con se, in particolare bagagli e simili;

Art. 106.3

pretese di danneggiati stranieri derivanti da incidenti all'estero che accadono in occasione di corse, rally e competizioni simili nonché di corse sul percorso della gara. Per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi secondo l'art. 72 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale sono però solo escluse se per la rispettiva competizione esiste l'assicurazione prescritta dalla legge;

Art. 106.4

pretese derivanti da sinistri alle quali viene risposto secondo la legislazione sull'energia nucleare;

Art. 106.5

la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge e del guidatore con licenza per allievo conducente che si esercita alla guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni legali o che trasporta persone contrariamente alle disposizioni legali; inoltre la responsabilità civile di persone che mettono il veicolo assicurato a disposizione di un tale conducente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero dovuto sapere che

egli non possiede la licenza richiesta o che si esercita alla guida senza l'accompagnamento prescritto, ossia se trasporta persone contrariamente alle prescrizioni legali;

Art. 106.6

per corse illecite: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il motoveicolo assicurato per farne uso, e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbe dovuto sapere che il motoveicolo era stato sottratto per farne uso;

Art. 106.7

la responsabilità civile per corse non approvate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il motoveicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate;

Art. 106.8

salvo accordo contrario in base alla polizza, la responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall'uso del motoveicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale a persone che li conducono personalmente. Il trasporto o il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità.

Art. 106.9

pretese derivanti da sinistri causati intenzionalmente o per dolo eventuale.

Le restrizioni, di cui agli articoli 106.5–106.9 non possono essere opposte al danneggiato, a meno che le prescrizioni legali non permettano queste restrizioni.

Regresso

Art. 107

Quando ha Zurich possibilità di regresso?

Fino all'importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e spese giudiziarie da essa pagate, Zurich ha il diritto di regresso verso di lei e dell'assicurato nella misura in cui essa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni in conformità al presente contratto, alla legislazione sulla circolazione stradale o alla legge federale sul contratto di assicurazione, come ad es. in caso di restrizione dell'estensione assicurativa secondo gli articoli 106.5–106.8, di uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica di veicoli assicurati con targhe trasferibili, di uso abusivo del veicolo di riserva, d'infrac-

zione agli obblighi contrattuali in occasione di sinistro o per aver causato il sinistro per colpa grave.

Se è stipulata l'assicurazione «responsabilità civile Plus», Zurich rinuncia a far valere il diritto di regresso di cui dispone, in base all'art. 65 capoverso 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCS), nei suoi confronti o nei confronti dell'assicurato per un sinistro cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14.2 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Zurich farà tuttavia ricorso al diritto di regresso nei casi in cui, il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso di alcool, droghe risp. per abuso di medicinali. Sono inoltre esclusi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

Zurich ha pure il diritto di regresso verso di lei e l'assicurato quando essa, sulla base della «carta verde» o, in sua vece, di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione deve ancora pagare delle indennità dopo la cessazione dell'assicurazione.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 108

Quali misure vanno adottate in caso di sinistro?

L'assicurato ha l'obbligo di annunciare immediatamente il sinistro a Zurich, se:

- le conseguenze dell'evento potrebbero concernere probabilmente l'assicurazione;
- in relazione a un tale sinistro vengono avanzate verso di lui pretese di risarcimento per via giudiziale o extragiudiziale oppure quando viene iniziata contro di lui una procedura penale o gli viene inflitta una multa.

Il sinistro può essere notificato per iscritto mediante il formulario di dichiarazione di sinistro oppure telefonicamente. Per notifiche di sinistro e comunicazioni d'emergenza nonché per la disposizione di ispezioni di veicoli è a sua disposizione il numero verde di Zurich indicato sulla polizza.

Zurich ha il diritto di richiedere la compilazione di una dichiarazione di sinistro scritta anche per i sinistri già notificati telefonicamente.

In caso di decesso, Zurich deve essere avvertita immediatamente (se del caso per telegramma, telefono o fax), indicando il proprio nome e indirizzo, numero della polizza, il nome e indirizzo del danneggiato,

to, data e luogo del sinistro, affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

Zurich conduce a sua scelta come rappresentante dell'assicurato o in proprio nome le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri verificatisi all'estero, Zurich è autorizzata a incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti a norma della «carta verde» oppure di una convenzione internazionale che subentra al suo posto e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di Zurich o del suo rappresentante straniero è in tutti i casi vincolante per l'assicurato.

L'assicurato è obbligato a sostenere Zurich nella constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni arbitraria presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). Specialmente egli non deve né riconoscere domande d'indennità, né fare pagamenti al danneggiato; inoltre egli deve lasciare a Zurich lo svolgimento di una procedura civile.

Assicurazione casco

Edizione 01/2006

Estensione dell'assicurazione

Art. 201

Cosa comprende la copertura di assicurazione?

Sono assicurati i danni che il motoveicolo assicurato come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e attrezzi che fanno parte dell'equipaggiamento di serie subiscono indipendentemente dalla sua volontà o dalla volontà del conducente.

Non sono considerati accessori caschi, occhiali, guanti, stivali da motociclisti e altri capi di abbigliamento.

Non sono assicurati gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati separatamente dal motoveicolo, come ad es. telefoni, apparecchi ricetrasmittenti, ecc. Sono però coassicurati gli apparecchi di navigazione. I rimorchi sono assicurati solo in base ad accordi particolari.

Anche i supporti di dati, di suoni e di immagini, come p.es. cassette per mangianastri, videocassette, compact disc, ecc., che possono essere utilizzati separatamente dal veicolo, non sono assicurati.

Gli equipaggiamenti e gli accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie, e per cui è da pagarsi un sovrapprezzo, sono compresi nell'assicurazione senza convenzione speciale complessivamente fino ad un valore massimo uguale al 10% del prezzo di catalogo del motoveicolo dichiarato.

Secondo l'accordo convenuto, l'assicurazione è valevole come casco totale o casco parziale.

Sono assicurati:

nell'assicurazione casco totale

- artt. 202.1 - 202.8

nell'assicurazione casco parziale

- artt. 202.2 - 202.8

quali assicurazioni complementari

- artt. 202.9 - 202.10

L'assicurazione vale per i danni che il motoveicolo subisce in movimento, quando è fermo o durante un trasporto su acqua o a terra.

Eventi assicurati

Art. 202

Quali eventi sono assicurati?

Sulla sua polizza è indicata la copertura assicurativa concordata.

Art. 202.1

Danni da collisione nonché collisione Plus (cfr. seguente art. 203.8)

Per tali s'intendono i danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, quindi, in particolare, i danni in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento, caduta, sprofondamento, e ciò anche quando tali danni siano avvenuti per difetto, rottura o logorio del materiale; inoltre i danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi che non rientrano nell'art. 202.8.

Art. 202.2

Rottura di vetri

Per tali s'intendono i danni a parti del motoveicolo in vetro o altri materiali che servono in sostituzione del vetro.

Se le spese complessive di riparazione (spese per vetri e per altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore venale del motoveicolo assicurato, sotto il titolo rottura di vetri non verrà versata nessuna indennità.

Art. 202.3

Danni causati da furto

Per tali s'intendono la perdita, la distruzione o il deterioramento del motoveicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso o di rapina ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale. L'enumerazione è esaustiva.

Il danneggiamento del motoveicolo in occasione di un tentativo di furto, di sottrazione per uso o di un tentativo di rapina è coperto dall'assicurazione. In caso di sinistro si veda l'art. 207.

Art. 202.4

Danni causati da incendio

Per tali s'intendono i danni causati da fuoco, poco importa se essi siano di origine interna o esterna; inoltre i danni provocati da corto circuito, da esplosione o dal fulmine. I danni a strumenti e ad elementi elettronici ed elettrici sono comunque assicurati soltanto se la causa non è dovuta a un guasto interno. Sono pure assicurati i danni arrecati al motoveicolo dai lavori di spegnimento.

Nel primo anno d'esercizio, i danni causati da incendio sono assicurati solo nella misura in cui lei non può avanzare diritto a garanzia nei confronti del venditore o fornitore.

Art. 202.5

Danni causati da forze della natura

Per tali s'intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi e di ghiaccio, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve, caduta di masse di neve (caduta di neve o ghiaccio sul motoveicolo), uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del motoveicolo assicurato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti. Sono pure assicurati i sinistri causati dalla caduta di aereo come aerei, veicoli spaziali, missili o di parti di essi.

Art. 202.6

Danni di animali

Per tali s'intendono i danni causati da collisione del motoveicolo assicurato con animali su una strada pubblica. In caso di sinistro si veda l'art. 207. I danni causati da manovre per evitare l'ostacolo non sono considerati danni di animali, ma danni di collisione ai sensi dell'art. 202.1.

Art. 202.7

Danni causati da scherzi o da malevolenza di terzi (vandalismo)

Per tali s'intende la rottura, provocata da scherzi o da malevolenza, di antenne, specchi retrovisivi o elementi decorativi, la foratura di pneumatici e il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. L'enumerazione è esaustiva.

Art. 202.8

Danni causati dalle martore

Mediante accordi particolari, si possono assicurare come tali i danni al veicolo dichiarato arrecati da morsicature di martore, inclusi i danni consecutivi.

Art. 202.9

Danni di parcheggio

Mediante accordi particolari, si possono assicurare i danni ad opera di ignoti arrecati al motoveicolo parcheggiato. Non sono considerati danni di parcheggio le graffiature della vernice provocate da oggetti appuntiti come pure danni ad elementi decorativi.

Art. 202.10

Danni di graffiature della vernice

Mediante accordi particolari, si possono assicurare come tali i danni di graffiature della vernice provocati da oggetti appuntiti come pure danni ad elementi decorativi ad opera di ignoti.

Danni non assicurati

Art. 203

Quali danni non sono coperti?

Art. 203.1

Sinistri causati intenzionalmente o per dolo eventuale;

Art. 203.2

I danni consistenti in semplice difetto, rottura o logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal motoveicolo sul tragitto o i danni causati dal carico trasportato (ad eccezione dei danni in seguito ad un evento assicurato all'art. 202.1 Danni da collisione); i danni causati dalla mancanza di olio; i danni causati dalla mancanza o dal gelo dell'acqua refrigerante; i danni riguardanti solo i pneumatici o le batterie;

Art. 203.3

i danni causati quando il motoveicolo è guidato da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o che, essendo solo in possesso della licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle prescrizioni legali, quantunque lei sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;

Art. 203.4

Salvo accordo contrario indicato in polizza, i danni che avvengono quando il motoveicolo viene utilizzato per il trasporto professionale di persone o qualora lo stesso venga noleggiato a scopo professionale;

Art. 203.5

i danni in caso di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte e delle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se lei non prova che i danni non hanno relazione alcuna con questi eventi;

Art. 203.6

i danni in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per combatterli,

a meno che lei non esponga in modo credibile che lei o il conducente ha preso le precauzioni presumibili per evitare il danno;

Art. 203.7

i danni durante la requisizione del motoveicolo da parte delle autorità e in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché, in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. L'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità («gincane»).

Art. 203.8

deprezzamento, minore efficacia funzionale, diminuita possibilità di uso del motoveicolo nonché perdita di lucro.

Art. 203.9

Se è stata stipulata l'assicurazione complementare «Collisione Plus», Zurich rinuncia ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), al diritto di ridurre le prestazioni in caso di collisione, causato in seguito a colpa grave di una persona assicurata. Nel caso in cui il conducente del motoveicolo ha causato il sinistro sotto l'influsso di alcool, droghe o per un abuso di medicinali, non si applica alcuna rinuncia. Sono inoltre esclusi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

Art. 203.10

Danni causati da furto nel caso in cui il motoveicolo si trovava all'aperto o in uno spazio non chiuso a chiave o non era chiuso con un bloccasterzo e un lucchetto supplementare per il motoveicolo.

Prestazioni di assicurazione

Art. 204

Quali sono le prestazioni di Zurich in caso di sinistro?

Art. 204.1

Zurich paga le spese della riparazione come pure le spese per il trasporto del veicolo all'officina più vicina idonea all'esecuzione della riparazione. Le spese di parcheggio sono comprese al massimo fino a CHF 500.–.

Se cattiva manutenzione, logorio o danni preesistenti hanno notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure se con la riparazione è stato migliorato essenzialmente lo stato del motoveicolo, lei deve assumersi una parte equa di queste spese, fissata dai periti.

Per sinistri assicurati Zurich rimborsa anche i diritti di dogana che lei potrebbe essere tenuto a pagare. Zurich copre inoltre, in caso di sinistro assicurato all'estero:

- le spese causate dal sinistro al conducente e agli occupanti del motoveicolo assicurato per il pernottamento e il viaggio di ritorno al proprio domicilio con un altro mezzo di trasporto;

- le spese per il trasporto del motoveicolo al domicilio qualora il motoveicolo non possa essere ricondotto dal contraente;

- le spese per un motoveicolo di riserva.

Le prestazioni di Zurich per il rimborso delle spese suindicate sono limitate in caso di sinistro ad un massimo di CHF 1000.–.

Art. 204.2

Copertura supplementare al valore venale

Se le spese di riparazione raggiungono o eccedono

- nei primi due anni di esercizio il 65% dell'indennità risultante in base alla tabella seguente,

- oltre i due anni di esercizio il valore effettivo del motoveicolo al momento del sinistro (valore venale),

oppure

- se il motoveicolo scomparso non può essere ritrovato entro 30 giorni,

Zurich versa la seguente indennità (valore venale maggiorato):

| Anno d'esercizio | Indennità massima in % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato |
|------------------|---|
| nel 1° anno | 95 – 90% |
| nel 2° anno | 90 – 80% |
| nel 3° anno | 80 – 70% |
| nel 4° anno | 70 – 60% |
| nel 5° anno | 60 – 50% |
| nel 6° anno | 50 – 45% |
| nel 7° anno | 45 – 40% |
| nel 8° anno | valore di sostituzione |

Qualora l'indennità fosse superiore al prezzo pagato per l'acquisto del motoveicolo e/o gli accessori assicurati, viene rimborsato soltanto il prezzo d'acquisto, tuttavia almeno il valore di sostituzione.

Se il valore di sostituzione supera il valore a nuovo di allora, quale indennità massima verrà applicata quest'ultima. Dall'indennità verranno dedotti la franchigia pattuita e il valore dei resti.

Queste disposizioni valgono per analogia anche per i singoli elementi dell'equipaggiamento e per gli accessori.

I pneumatici forati verranno indennizzati in base al loro grado di usura.

Art. 204.3
Definizioni

Per **anno di esercizio** s'intende ogni periodo di tempo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Entro un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro viene computato proporzionalmente.

Per **prezzo di catalogo** s'intende il prezzo di listino svizzero ufficiale valevole al momento della costruzione del motoveicolo. Se non esiste un tale prezzo di listino, è determinante il prezzo per il motoveicolo nuovo di fabbrica e/o degli accessori assicurati.

Per **valore di sostituzione** s'intende l'importo necessario il giorno di riferimento per acquistare un motoveicolo equivalente e simile (motoveicolo collaudato negli ultimi 12 mesi) o per riacquistare l'accessorio assicurato.

Per **valore venale** s'intende l'importo ricavato con la vendita del motoveicolo non danneggiato, degli equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenendo conto della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità e dello stato in cui si trova il motoveicolo.

Se non è possibile accordarsi riguardo al valore di sostituzione risp. venale, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell'Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai).

Resti del motoveicolo

Art. 205 Cosa succede con i resti del motoveicolo o di un oggetto?

La prestazione si riduce sempre del valore dei resti (cioè del motoveicolo oppure oggetto non riparato). Se questo valore non viene dedotto dall'ammontare massimo dell'indennità, i resti, risp. il motoveicolo oppure l'oggetto diventano, con il versamento dell'indennità, proprietà di Zurich.

Se un veicolo oppure un oggetto scomparso viene indennizzato, i diritti di proprietà passano a Zurich.

Franchigie

Art. 206 Quali franchigie sono previste?

Nella polizza trova elencati gli eventi per i quali deve assumersi una franchigia. Resta riservato l'art. 207.3.

La franchigia convenuta è valevole per sinistro.

In caso di danni in seguito a collisione dove non è imputabile nessuna colpa alla persona assicurata e dove il responsabile o il suo assicuratore abbiano risarcito il 100% del danno, la franchigia non verrà applicata.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 207 Quali misure vanno adottate in caso di sinistro?

Art. 207.1
In caso di sinistro per il quale è richiesta un'indennità, lei è obbligato ad avvertire immediatamente Zurich. Se la dichiarazione viene inoltrata solo dopo il 15° giorno a contare dal giorno del sinistro, oppure solo dopo la riparazione del motoveicolo danneggiato, Zurich non è tenuta ad alcuna prestazione.

Art. 207.2
Lei ha inoltre l'obbligo di avvertire immediatamente la polizia e, su richiesta di Zurich, di sporgere denuncia contro il ladro

- in caso di furto del motoveicolo. Se un motoveicolo scomparso, entro 30 giorni dalla notifica del furto a Zurich, viene ritrovato, lei è obbligato a riprenderlo, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese di Zurich.

Art. 207.3
In caso di collisioni con animali lei o il conducente deve subito aver cura che organi statali, come polizia, guardiacaccia, ecc., stendano un protocollo sulle circostanze dell'infortunio, o che il detentore dell'animale confermi l'accaduto. In caso di omissione Zurich interviene unicamente qualora si tratti di un danno di collisione, con deduzione della franchigia in base all'art. 202.1 e applicando l'aumento del grado di premio in base all'art. 8.

Assicurazione contro gli infortuni

Edizione 01/2006

Persone assicurate

Art. 301 Quali persone sono assicurate?

Art. 301.1
Sono assicurate le persone indicate nella polizza.

Art. 301.2
Sono inoltre assicurate le persone che prestano soccorso agli occupanti del motoveicolo assicurato in caso d'infortunio o di panne (denominate in seguito «soccorritori»), ad esclusione però delle persone che prestano questo soccorso in adempimento delle loro mansioni professionali o delle loro funzioni ufficiali (ad es. la polizia, il pronto soccorso, il personale dell'industria dei veicoli a motore, i soccorritori ufficiali, ecc.).

Art. 301.3
Non sono assicurate le persone che usano il motoveicolo arbitrariamente. Inoltre non godono di copertura assicurativa le persone che non vengono trasportate sui posti a sedere ammessi dalla legge.

Infortuni assicurati

Art. 302 Quali infortuni sono assicurati?

Sono coperti gli infortuni

Art. 302.1
che colpiscono le persone assicurate in relazione con l'utilizzazione del veicolo assicurato

- mentre esse si trovano nel veicolo, vi salgono o ne scendono,
- mentre esse prestano soccorso ad altri occupanti in seguito ad un incidente o una panne del veicolo assicurato, come pure durante manipolazioni al veicolo sul percorso,
- mentre esse, durante il viaggio, soccorrono altri utenti della strada, vittime di un incidente della circolazione o di una panne;

Art. 302.2
che colpiscono i soccorritori assicurati (art. 301.2) durante il soccorso.

Definizione dell'infornunio

Art. 303

Cosa s'intende per infornunio?

Per infornunio s'intende, agli effetti dell'assicurazione, ogni lesione corporale subita involontariamente dalla persona assicurata per l'azione repentina di una forza esterna.

Si considerano anche infornunio:

- i danni alla salute prodotti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori,
- i seguenti danni alla salute, qualora la persona assicurata li subisca involontariamente: gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio; i congelamenti, l'annegamento, l'insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari.

Non si considerano infornunio

Art. 304

Cosa non è considerato un infornunio?

Le malattie di qualsiasi natura; i danni alla salute dovuti a provvedimenti medici che non sono cagionati da un infornunio assicurato; il suicidio e l'automutilazione o il loro tentativo, anche se questi atti vengono commessi in stato d'incapacità di discernimento; i danni alla salute derivanti da radiazioni ionizzanti di ogni genere, specialmente anche da quelle risultanti dalla trasmutazione del nucleo atomico.

Infornunio non assicurati

Art. 305

Quali infornunio non sono assicurati?

Sono esclusi dall'assicurazione gli infornunio:

Art. 305.1
in seguito ad eventi bellici

- in Svizzera,
- all'estero, a meno che l'infornunio non succeda entro 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove soggiorna la persona assicurata e che questa non sia stata sorpresa là dal principio degli eventi bellici;

Art. 305.2

in seguito a torbidi di ogni genere e alle misure prese per combatterli, a meno che l'avente diritto non provi che la persona

assicurata non ha partecipato attivamente a questi torbidi dalla parte dei perturbatori o non ha fomentato i tumulti;

Art. 305.3
dovuti a terremoti in Svizzera;

Art. 305.4
commettendo intenzionalmente crimini e delitti e durante il loro tentativo;

Art. 305.5
in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara; l'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità (gymkhanas);

Art. 305.6
durante la requisizione del motoveicolo;

Art. 305.7
che accadono quando il motoveicolo è guidato da un conducente senza la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o quest'ultimo è solo in possesso della licenza per allievo conducente e privo dell'accompagnamento previsto dalle prescrizioni legali, quantunque la persona assicurata sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;

Art. 305.8
Salvo accordo contrario indicato nella polizza, gli infornunio che hanno luogo durante l'uso del motoveicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale non sono assicurati. Il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità. È ritenuto trasporto professionale di passeggeri il trasporto remunerato ed effettuato frequentemente da parte del detentore del motoveicolo, con il quale egli si assicura un introito continuo.

Prestazioni di assicurazione

Art. 306

Come sono fissate le prestazioni

306.1
in caso di decesso?

Se una persona assicurata muore vittima di un infornunio, Zurich paga la somma convenuta per il caso di decesso ai beneficiari sottoindicati, nell'ordine successivo seguente:

1. al coniuge,
2. ai figli in parti uguali. Sono parificati a questi gli affiliati di cui la persona assicu-

rata si assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione,

3. ai genitori in parti uguali,
4. ai nonni in parti uguali,
5. ai fratelli e alle sorelle in parti uguali, in mancanza di uno di questi, ai suoi figli nel limite della sua parte.

Ogni persona o gruppo di persone designato nelle cifre 2-5 qui sopra è escluso in caso di esistenza di una persona o di un gruppo di persone precedente. È però possibile, mediante comunicazione scritta a Zurich o disposizione per causa di morte, designare i beneficiari del suo diritto derivante dall'assicurazione. Se lei non si avvale della possibilità summenzionata e in mancanza dei superstiti delle categorie indicate, Zurich bonifica solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma per il caso di decesso.

Per le persone assicurate che al momento dell'infornunio non hanno ancora compiuto i 15 anni, l'indennità per il caso di decesso non può eccedere CHF 15 000.—.

Art. 306.2
in caso d'invalidità?

1. Se l'infornunio ha per conseguenza un'invalidità presunta permanente di una persona assicurata, Zurich paga la somma di assicurazione convenuta per il caso d'invalidità, e cioè l'intera somma assicurata se l'invalidità è totale, o una quota di questa somma corrispondente al grado d'invalidità se la stessa è parziale.
2. È considerata invalidità totale: la perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi completa, l'alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, la cecità totale.

3. In caso d'invalidità parziale si applicano le seguenti percentuali dell'invalidità totale:

| | |
|---|-----|
| perdita della facoltà visiva di un occhio | 30% |
| perdita della facoltà visiva di un occhio, se quella dell'altro occhio era già completamente persa prima dell'infornunio assicurato | 70% |
| perdita dell'udito di ambedue le orecchie | 60% |

perdita dell'udito di un orecchio 15%

perdita dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima dell'infortunio assicurato 45%

perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito (comprese la mano e le dita) 70%

perdita di un braccio al di sotto del gomito o di una mano (comprese le dita) 60%

Perdita di un pollice 20%

Perdita di un indice 12%

perdita di un altro dito della mano 5%

perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio (compreso il piede) 60%

perdita di una gamba al di sotto del ginocchio (compreso il piede) 50%

perdita di un piede 40%

conseguenze permanenti di lesioni provocate alla colonna vertebrale (colpo di frusta):

al massimo:

- infortunio leggero 15%
- infortunio di media entità 33 1/3%
- infortunio grave 50%

L'incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.

In caso di perdita parziale o d'incapacità funzionale parziale, il grado d'invalidità è ridotto proporzionalmente.

Nei casi non elencati qui sopra, il grado d'invalidità si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.

In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo in seguito al medesimo infortunio, il grado d'invalidità è stabilito in generale addizionando i diversi tassi; esso però non può mai eccedere il 100%.

4. L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto d'infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta, se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già mutilate prima o avevano

già perduto totalmente o parzialmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente, stabilito secondo i principi di cui sopra, viene dedotto da quello accertato dopo l'infortunio.

Resta riservata la cifra 3 qui sopra concernente la perdita della facoltà visiva e dell'udito.

5. La determinazione del grado d'invalidità ha luogo solo quando lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio.

6. Prestazione in % della somma d'assicurazione:

| Grado d'inv. | Prestazione | Grado d'inv. | Prestazione | Grado d'inv. | Prestazione |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Superiore al 50 | 100 | 34 | 84 | 17 | 51 |
| 50 | 100 | 33 | 83 | 16 | 48 |
| 49 | 99 | 32 | 82 | 15 | 45 |
| 48 | 98 | 31 | 81 | 14 | 42 |
| 47 | 97 | 30 | 80 | 13 | 39 |
| 46 | 96 | 29 | 79 | 12 | 36 |
| 45 | 95 | 28 | 78 | 11 | 33 |
| 44 | 94 | 27 | 77 | 10 | 30 |
| 43 | 93 | 26 | 76 | 9 | 27 |
| 42 | 92 | 25 | 75 | 8 | 24 |
| 41 | 91 | 24 | 72 | 7 | 21 |
| 40 | 90 | 23 | 69 | 6 | 18 |
| 39 | 89 | 22 | 66 | 5 | 15 |
| 38 | 88 | 21 | 63 | 4 | 12 |
| 37 | 87 | 20 | 60 | 3 | 9 |
| 36 | 86 | 19 | 57 | 2 | 6 |
| 35 | 85 | 18 | 54 | 1 | 3 |

7. Se al momento dell'infortunio una persona assicurata ha compiuto i 65 anni, l'indennità in capitale (cifra 1 qui sopra) è sostituita da una rendita vitalizia. L'importo della rendita si stabilisce a seconda dell'età al momento in cui inizia il suo pagamento e si calcola in base alla seguente tabella delle rendite. La rendita comincia a decorrere quando il grado d'invalidità può essere determinato e quando è cessato il pagamento di eventuali indennità giornaliere. Essa è pagata mensilmente in anticipo.

| Rendita annua per 1'000.- franchi di capitale | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| Età | CHF | Età | CHF |
| 66 | 97.- | 72 | 126.- |
| 67 | 101.- | 73 | 132.- |
| 68 | 105.- | 74 | 139.- |
| 69 | 110.- | 75 | 146.- |
| 70 | 115.- | Più di 75 | 180.- |
| 71 | 120.- | | |

8. Se, consecutivamente ad un infortunio assicurato devono essere effettuati lavori di trasformazione al domicilio principale in Svizzera di una persona assicurata ai sensi dell'art. 301.1, Zurich si prende carico delle spese relative fino al 10% della somma d'assicurazione convenuta contrattualmente per i casi di invalidità, però al massimo CHF 20 000.- per persona.

Il capitale dovuto in caso di decesso ai sensi dell'art. 306.1, rispettivamente il capitale dovuto in caso di invalidità ai sensi dell'art. 306.2, è ridotto nella misura delle prestazioni già effettuate come spese di trasformazione. Se viene versata una rendita vitalizia al posto del capitale (vedi cifra 7 summenzionata), la conversione in rendita si opera sulla base del capitale ridotto.

306.3 per l'indennità giornaliera?

Durante la cura medica necessaria, ma al più tardi fino al pagamento di un'indennità eventuale per invalidità e al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, Zurich paga alla persona assicurata, anche per le domeniche e i giorni festivi, l'indennità giornaliera convenuta, e cioè a partire dal giorno convenuto dopo quello dell'infortunio. Essa viene corrisposta integralmente finché la persona assicurata è completamente incapace al lavoro e ridotta proporzionalmente se e finché sussiste incapacità parziale al lavoro.

Per persone assicurate che al momento dell'incapacità al lavoro hanno un'età tra 15 e 18 anni, Zurich paga la metà dell'indennità indicata al capoverso 1 di cui sopra. I giovani di età inferiore ai 15 anni non ricevono alcuna indennità giornaliera.

306.4 per l'indennità giornaliera per degenza ospedaliera?

Durante la necessaria degenza all'ospedale, al massimo però per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, Zurich paga l'indennità giornaliera convenuta per degenza all'ospedale, e cioè, se del caso, oltre all'indennità giornaliera secondo l'articolo 306.3 di cui sopra e alle spese di cura secondo l'articolo 306.5 che segue. È considerato ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico patentato. Inoltre Zurich paga, nei limiti precitati, l'indennità giornaliera per degenza ospedaliera per la durata di cure ordinate dal

medico e fatte, con il consenso di Zurich, in uno stabilimento specializzato.

306.5
per le spese di cura?

Quando sono assicurate le spese di cura, Zurich prende a suo carico le spese designate alle cifre 1-5 qui sotto, nella misura in cui esse sono causate entro 5 anni dal giorno dell'infortunio:

1. le spese necessarie per misure terapeutiche applicate od ordinate da un medico o da un dentista patentato, come pure le spese di ospedale (reparto privato) e gli sborsi per trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure ordinate medicalmente e fatte, con il consenso di Zurich, in uno stabilimento specializzato;
2. la deduzione fatta dall'assicuratore infortuni sull'indennità giornaliera per le spese di cura in un ospedale ai sensi della Legge Federale sull'assicurazione infortuni (LAINF);
3. per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 1 qui sopra: le spese per i servizi di personale infermiere diplomato o messo a disposizione da un'istituzione pubblica o privata, come pure le spese per la locazione di attrezzi per malati;
4. le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) quando sono danneggiati o distrutti in conseguenza di un infortunio che richiede misure terapeutiche ai sensi della cifra 1 di cui sopra;
5. le spese per:
 - tutti i trasporti della persona assicurata provocate dall'infortunio; le spese per trasporti aerei sono però solo assicurate se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche,
 - azioni di soccorso a favore della persona assicurata non provocate da una malattia,
 - azioni per il recupero della/e salma/e quando il decesso è la conseguenza di un infortunio assicurato,
 - azioni di ricerca al fine di salvare o recuperare l'assicurato, al massimo CHF 10 000.– per persona assicurata.

A richiesta, Zurich dà garanzia per le spese designate alle cifre 1-5 qui sopra.

Zurich rimborsa alle persone assicurate le spese di pulitura, di riparazione o se necessario la sostituzione degli abiti portati al momento dell'incidente se sono stati danneggiati in seguito ad una lesione corporale assicurata, questo fino a CHF 500.– per persona senza supplementi. È possibile assicurare un importo superiore mediante supplemento.

Nessuna copertura assicurativa è concessa dal presente contratto per le spese di cura che sono assicurate dall'assicurazione malattia obbligatoria (LaMal). Franchigie e limitazioni possibili provenienti da un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria secondo LaMal non sono prese in considerazione.

Se la persona assicurata ha diritto a prestazioni ai sensi della legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze, dall'Assicurazione militare svizzera (AM) o dall'Assicurazione invalidità federale (AI) o se un terzo responsabile ha effettuato tali prestazioni, Zurich completa queste prestazioni soltanto fino a concorrenza delle spese di cura risultate. Zurich paga al massimo le spese determinate di cui sopra. Questa disposizione è pure applicabile alle istituzioni di assicurazione equivalenti con sede nel Principato del Liechtenstein o in un altro paese.

Se per le spese di cura esistono più assicurazioni di compagnie che hanno ottenuto la concessione e/o esistono delle assicurazioni complementari ai sensi della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) presso casse malati, le spese assicurate da questo contratto vengono rimborsate esclusivamente in proporzione alle prestazioni garantite insieme da tutti gli assicuratori partecipanti. Non viene tuttavia tenuto conto di un'eventuale assicurazione esistente presso una compagnia secondo la legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF).

Art. 306.6
Spese di «Rooming-In»

In caso di infortunio di un bambino assicurato, Zurich rimborsa, secondo le condizioni precisate qui sotto, le spese di soggiorno di un membro della famiglia nel medesimo ospedale, a condizione che questo sia consigliato medicalmente.

Inoltre per il periodo di Rooming-In Zurich versa alla persona accompagnatrice l'indennità giornaliera assicurata.

Zurich garantisce queste prestazioni per 30 giorni di soggiorno ospedaliero, ma al massimo per 120 giorni di soggiorni in ospedale durante 5 anni.

Non è riconosciuto alcun rimborso di spese Rooming-In:

- in caso di soggiorno di un bambino di 16 anni compiuti;
- per i bambini con handicap fisici o mentali che hanno compiuto 20 anni;
- per delle cure.

Art. 306.7
Equipaggiamento di protezione

Questi sinistri possono essere assicurati mediante accordi particolari. Zurich rimborsa le spese di pulizia, di riparazioni effettuate da professionisti o nel caso in cui fosse necessario la sostituzione (valore a nuovo) dei vestiti di sicurezza indossati dalle persone assicurate, compreso casco, scarpe e guanti, per quanto siano in relazione con una lesione corporale assicurata ai sensi degli artt. 302-305 e più precisamente fino all'importo indicato nella polizza per persona e sinistro.

Prestazioni di assicurazione per i soccorritori

Art. 307 Quali prestazioni sono assicurate per i soccorritori?

Indipendentemente dalle prestazioni convenute per gli occupanti assicurati, i soccorritori (art. 301.2) sono assicurati come segue:

| | |
|--|--------------------------|
| Decesso (art. 306.1) | CHF 30 000.– |
| Invalità (art. 306.2) | CHF 60 000.– |
| Indennità giornaliera (art. 306.3) | CHF 25.– |
| Indennità giornaliera per degenza ospedaliera (art. 306.4) | CHF 25.– |
| Spese di cura | ai sensi dell'art. 306.5 |

Concorso di malattie

Art. 308

Come vengono fissate le prestazioni se malattie hanno influenzato le conseguenze dell'infortunio?

Nel caso in cui stati morbosi preesistenti all'infortunio o malattie manifestatesi dopo, ma indipendentemente dallo stesso, aggravino notevolmente le conseguenze dell'infortunio, l'indennità sarà proporzionata alla parte che risale all'infortunio secondo l'equo giudizio del perito medico. Questa restrizione non si applica però all'assicurazione delle spese di cura.

Aggravamento del rischio

Art. 309

Come vengono ridotte le prestazioni in caso di motoveicolo sovraccarico?

Se, al momento dell'infortunio, il numero degli occupanti è superiore a quello dei posti a sedere indicato nella licenza di circolazione, l'indennità per il caso di decesso e d'invalidità viene pagata solo in proporzione del numero dei posti al numero degli occupanti.

Colpa grave

Art. 310

Cosa succede in caso di colpa grave?

Se il conducente del motoveicolo ha causato l'evento assicurato per colpa grave, Zurich rinuncia alla riduzione delle prestazioni d'assicurazione riguardo gli occupanti e i soccorritori.

Computazione sulle pretese di responsabilità civile

Art. 311

Qual è la correlazione tra la presente assicurazione e l'assicurazione di responsabilità civile?

Art. 311.1

Le prestazioni di Zurich per il capitale decesso, invalidità, indennità giornaliera e indennità giornaliera per degenza ospedaliera sono accordate, su riserva dell'art. 311.2, in aggiunta alle indennità dell'assicurazione responsabilità civile.

Art. 311.2

Le prestazioni versate in virtù dell'assicurazione occupanti sono computate sulle indennità della responsabilità civile delle persone assicurate quando il detentore o il conducente deve intervenire personalmente (per esempio in caso di regresso). Inoltre, le prestazioni per spese di sepoltura, spese mediche, spese Rooming-In e spese di trasformazione sono computate sulle pretese derivanti dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo assicurato.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 312

Quali misure vanno adottate in caso di sinistro?

Si deve immediatamente dichiarare per iscritto a Zurich l'infortunio avvenuto.

Quest'ultima deve essere avvertita al più presto di ogni infortunio mortale (se del caso per telegramma, telefono o fax) affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

Dopo l'infortunio bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico patentato e provvedere che vengano prodigate le cure necessarie. Inoltre la persona assicurata o l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze; la persona assicurata deve in particolare liberare i medici curanti dal segreto professionale verso Zurich e autorizzare i medici incaricati da quest'ultima a esaminarlo; in caso di decesso, i superstiti che hanno qualità di aventi diritto devono dare il loro consenso all'autopsia, qualora il decesso potesse avere anche cause estranee all'infortunio.